

**Penale Sent. Sez. 1 Num. 6177 Anno 2020**

**Presidente: SARACENO ROSA ANNA**

**Relatore: BINENTI ROBERTO**

**Data Udiienza: 26/11/2019**

### **SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:


MAZZARA NICOLA, nato a Cesa il 28/06/1955

MAZZARA GIOVANNI, nato a Cesa il 15/12/1958

avverso l'ordinanza del 21/06/2019 del Tribunale di Napoli

udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti;

sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha chiesto di dichiarare i ricorsi inammissibili.

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping diagonal stroke followed by a more complex, circular flourish.


## RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava le richieste di riesame avanzate da Nicola Mazzara e Giovanni Mazzara, avverso l'ordinanza con la quale era stata loro applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai seguenti addebiti: a Nicola Mazzara era stato ascritto l'omicidio di Cesario Ferriero (con le connesse violazioni della disciplina sulle armi) commesso il 25 dicembre 2007; Giovanni Mazzara era stato accusato dell'omicidio di Caterino Michele (con le connesse violazioni della disciplina sulle armi), commesso il 20 maggio 2006; allo stesso Giovanni Mazzara era stato contestato anche il reato di estorsione in danno di Luigi Rao commesso nel 2007.

2. Secondo le risultanze valorizzate dai giudici di merito, i fatti di sangue di cui sopra costituivano la manifestazione della presenza camorristica del "clan dei casalesi" nel territorio di Cesa. In tale contesto criminale i fratelli Giovanni e Nicola Mazzara avevano operato in collegamento con la fazione di Schiavone, mentre i Caterino, loro antagonisti, erano vicini a Bidognetti. L'uccisione di Nicola Caterino (fratello del capo zona Michele) da parte degli appartenenti al gruppo Mazzara rappresentava il primo fatto di sangue di una cruenta guerra di camorra alla quale andava ricondotto anche l'omicidio (avvenuto circa un anno dopo) di Cesario Ferriero, il quale aveva fatto parte della medesima fazione dei Caterino.

Rappresentandosi i gravi indizi di colpevolezza a carico di Giovanni Mazzara in ordine all'estorsione in danno dell'imprenditore Luigi Rao, si richiamavano le dichiarazioni di Tommaso Scarano (collaboratore che aveva fatto parte del clan Mazzara) e quelle, apprezzate nella stessa direzione accusatoria, in precedenza rese da Lorenzo Ferriero e dalla medesima persona offesa. Tali contributi venivano ritenuti convergenti, non risultando rilevante che il resoconto di Scarano, derivante dal diretto intervento nei fatti, scontasse difetti di conoscenza sui pregressi rapporti economici intercorsi fra Mazzara e il predetto imprenditore. La collaborazione di Scarano, seppure di recente avvio, veniva giudicata idonea a superare il vaglio dell'attendibilità intrinseca, cosicché le sue accuse potevano contribuire a formare i gravi indizi in ordine sia all'estorsione che ai due omicidi.

Relativamente all'uccisione di Michele Caterino si consideravano a carico di Giovanni Mazzara, oltre alle accuse mossegli da Scarano nella posizione di concorrente materiale dell'agguato omicida, quelle *de relato* già rese da altro collaboratore, Domenico Russo, aventi come fonte di riferimento Nicola Mazzara. A conferma dell'attribuibilità ai Mazzara di tale fatto di sangue, derivante dalla loro



contrapposizione ai Caterino, si menzionavano altresì le dichiarazioni rese dagli altri collaboratori Luigi Mosca, Gaetano Vassallo e Lucariello Orlando.

Anche per l'omicidio di Ferriero, i gravi indizi a carico di Nicola Mazzara, nella qualità di mandante, venivano desunti dalle dichiarazioni di Scarano e di Russo: il primo aveva riferito di avere commesso tale delitto su incarico di Nicola e Giovanni Mazzara, mentre il secondo aveva narrato di avere appreso da Nicola Mazzara che il medesimo aveva conferito il mandato di uccidere Ferriero.

Sotto il profilo dei presupposti cautelari idonei a giustificare la custodia in carcere, si considerava il pericolo di reiterazione delle gravi condotte, ponendosi in evidenza il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, il genere di faida in cui erano maturati i fatti e i precedenti penali attestanti l'inserimento dei fratelli Mazzara nell'associazione camorristica.

3. Avverso la decisione propongono ricorso per cassazione entrambi gli indagati, a mezzo del difensore.

3.1. Il ricorso nell'interesse di Giovanni Mazzara è affidato a due motivi

3.1.1. Il primo motivo lamenta violazione degli artt. 125 comma 3, 192 commi 3 e 4, 309 comma 6 e 273 cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione.

Si osserva che il provvedimento, a causa della apoditticità della motivazione e del mero rinvio all'ordinanza genetica, non ha risposto a specifiche censure mosse dalla difesa idonee a scardinare l'intero ragionamento circa i gravi indizi.

Con riguardo all'omicidio di Michele Caterino, le dichiarazioni di Scarano non sono state sottoposte a idonea verifica in concreto benché si tratti di un nuovo collaboratore e manchino informazioni sui fatti diverse da quelle che già i collaboratori Schiavone e Mosca avevano indicato come diffuse dalla stampa.

Mosca, Vassallo e Orlando e altri appartenenti a fazioni avverse ai Mazzara, pur attribuendo in generale l'omicidio a questi ultimi, avevano indicato causali difformi senza potere specificare il ruolo effettivamente avuto da ciascuno.

I rilievi circa l'assenza di riscontri esterni alle accuse di Scarano sono stati ignorati, non tenendosi conto dell'assenza di verificabili contenuti descrittivi e continuandosi a valorizzare le dichiarazioni di Domenico Russo, seppure il tenore delle stesse secondo le trascrizioni non individui il ruolo di Giovanni Mazzara e non confermi in altre parti le conoscenze sugli esecutori materiali del delitto.

Né il riscontro poteva provenire dalle generiche dichiarazioni sui Mazzara rese dagli altri collaboratori giacché non verificate (in ordine alla fonte) e incoerenti.

Per quanto riguarda l'addebito del reato di estorsione, si osserva che non è stata considerata la discrasia - tutt'altro che secondaria - esistente fra le dichiarazioni di Scarano e Rao relativamente ai motivi della richiesta rivolta da Mazzara. L'imprenditore non aveva parlato di un pagamento a titolo estorsivo,

ma della rinuncia ad una pretesa creditoria. Il Rao peraltro si era recato a denunciare il fatto non spontaneamente, ma a seguito delle indicazioni fornite agli inquirenti da Lorenzo Ferriero. L'inconciliabilità delle versioni, dunque, avrebbe dovuto fare escludere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

3.1.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 125 e 274 comma 1 cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione, essendo mancate idonee spiegazioni circa l'attualità delle esigenze cautelari a fronte di fatti risalenti al 2007 non seguiti da condotte indicative sottoposte a concreta verifica.

3.2. Il ricorso di Nicola Mazzara è anch'esso affidato a due motivi.

3.2.1. Il primo motivo lamenta violazione degli artt. 125 comma 3, 192 commi 3 e ~~4~~, 309 comma 6 e 273 cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione.

Oltre a esporsi diversi rilievi sovrapponibili a quelli contenuti nel ricorso di Giovanni Mazzara avuto riguardo alla verifica dell'attendibilità dei collaboratori, si osserva che in relazione all'omicidio di Cesario Ferrero ~~ci~~ si è limitati a valorizzare riscontri concernenti il solo fatto materiale e a riportare il contenuto delle dichiarazioni di Scarano e Russo, senza considerare le contrarie obiezioni, come quelle riguardanti il movente personale di Scarano derivante dal fatto che il di lui fratello, dell'età di quindici anni, era stato percosso da Cesario Ferriero.

Inoltre, la lettura della (allegata) trascrizione di diversi passaggi delle dichiarazioni di Russo conduceva ad escludere che lo stesso avesse spontaneamente riferito in ordine a notizie da lui realmente apprese in ordine al ruolo di mandante assunto da Nicola Mazzara nell'omicidio di Cesario Ferrero.

Sicché il narrato sui fatti *de relato* di Russo, rimasto privo di valutazioni in ordine all'attendibilità, non poteva confermare le accuse mosse da Scarano.

3.2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 125 e 274 comma 1 cod. proc. pen., nonché vizi della motivazione, in forza di osservazioni sovrapponibili a quelle esposte nel secondo motivo del ricorso del coindagato.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il primo motivo dell'impugnazione nell'interesse di Giovanni Mazzara, oltre a enunciare a più riprese generici e assertivi rilievi in ordine alla carenza di autonome e motivate valutazioni in risposte alle censure, lamenta in primo luogo la mancanza di un particolare approfondimento della collaborazione di Scarano tenendo conto dell'epoca recente del suo avvio. Tuttavia, l'obiezione ignora del tutto che anche tale tema è stato puntualmente affrontato nel provvedimento impugnato (pagg. 2 e 3). E con riguardo al contributo offerto da Scarano per il

resto vengono opposte solo indimostrate congetture che asseriscono l'assenza di affidabili nuove informazioni nella ricostruzione dei fatti per conoscenza diretta.

Si censurano poi in più momenti i contributi dei collaboratori diversi da Scarano e Russo, senza considerare però che in tal caso le informazioni, come emerge dalla lettura dell'intera motivazione, non contribuiscono a formare l'asse portante delle specifiche accuse, ma sono state evidenziate semplicemente a conferma dell'ampio contesto della guerra di camorra in cui maturò il movente dell'omicidio Caterino, come riconducibile alla fazione capeggiata dai Mazzara.

In ordine alle dichiarazioni di Russo su tale omicidio si svolgono alternativi apprezzamenti di alcuni passi dichiarativi rappresentati da spezzoni di verbali e trascrizioni (oggetto di allegazione) che appaiono in parte coperti da *omissis*. Di talché, non può aversi alcuna dimostrazione del travisamento della prova.

Analoghe considerazioni vanno espresse a proposito dei rilievi, ampiamente aspecifici, relativi al tema dell'idoneità al riscontro reciproco delle accuse di Scarano e Russo sulla partecipazione di Giovanni Mazzara all'omicidio Caterino.

In relazione poi all'addebito dell'estorsione in danno di Rao, le censure non considerano minimamente le risposte intervenute nel provvedimento (pag. 2) a spiegazione delle divergenze dichiarative sui pregressi rapporti con il suddetto imprenditore cui aveva fatto seguito la pretesa economica di natura estorsiva.

In aggiunta, in ordine a tale fatto si colgono oltre alle generiche negazioni dei gravi indizi, soli indimostrati quanto inconferenti riferimenti alla sequenza delle indagini che portarono Rao a confermare l'estorsione ad opera di Mazzara.

Ne discende l'inammissibilità delle censure svolte in tale motivo, in quanto o del tutto aspecifiche o tese a introdurre non consentiti apprezzamenti di merito.

3. Analoghe considerazioni vanno espresse nel senso dell'inammissibilità dei rilievi dedotti con il primo motivo del ricorso nell'interesse di Nicola Mazzara.

Contestandosi il suo ruolo di mandante nell'omicidio Ferriero, si succedono anche in tal caso mere asserzioni che genericamente denunciano mancanze in ordine alla verifica dell'attendibilità delle accuse dei collaboratori e alla loro convergenza, senza che ci si confronti con il contenuto della motivazione e se ne dimostri così la manifesta illogicità, sotto il profilo del travisamento della prova.

Con riguardo alle dichiarazioni rese da Russo, a parte gli ulteriori aspecifici rilievi circa l'esame dell'intero profilo della collaborazione (a riguardo si ignorano i riferimenti adesivi al contenuto del provvedimento genetico), si invocano, in più momenti, mere rivalutazioni di singoli passi di trascrizioni, in parte omissate, che non possono dare conto della falsificazione dei significati accreditati in sede di merito secondo la lettura dell'intero portato dichiarativo (v. pag. 8 ord. Trib.).

Trasmessa copia ex art. 29  
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332

Roma, li 11.7. FEB. 2020

Relativamente al contributo fornito da Scarano, esponendosi critiche sempre puramente assertive, si intende sminuire la rilevanza dei riscontri esterni in ordine al fatto così come narrato dal collaboratore, ma non si considera che le pertinenti emergenze risultano rappresentare a conferma della chiamata in correità sotto il profilo che precede la verifica del riscontro "individualizzante", valendo per quest'ultimo invece le convergenti accuse *de relato* di Russo.

Né ci si misura con gli altri ragionamenti di merito, intervenuti a proposito dell'attendibilità intrinseca di Scarano (pagg. 2 e 3), quando vengono prospettati alternativi moventi a lui riferibili che dovrebbero allontanare dai fatti il ricorrente.

4. Le doglianze mosse in termini sovrapposti con il secondo motivo di entrambi i ricorsi riguardano le esigenze cautelari. Si invoca l'esclusione dell'attualità e concretezza di tale esigenze. Ma non si considera quanto rappresentato dal Tribunale in ordine al solido radicamento delle spinte criminali derivanti dal perdurante inserimento camorristico dei ricorrenti. Da ciò la ragionata conclusione che il tempo trascorso non può assumere rilevanza al fine di ritenere acquisiti gli elementi idonei a vincere le presunzioni in materia imposte dall'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. Anche in tal caso, di conseguenza, le aspecifiche doglianze risultano prive dei requisiti minimi di ammissibilità.

5. Dalla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

#### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter c.p.p.

Così deciso il 26 novembre 2019.